

# COMUNE DI CALVISANO

Provincia di Brescia

Codice 10284

G.C. Numero 145 del 26-11-2021

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ C.B.B.O. S.R.L. DEI SERVIZI CIMITERIALI E DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI PERIODO DAL 01-01-2022 AL 31-12-2031**

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 22:30 nella sala delle adunanze, provvisoriamente allocata presso la Sala Polivalente si è riunita, previo l'osservanza delle formalità prescritta dalla vigente normativa, la Giunta Comunale.  
All'appello risultano:

<b>Formentini Angelo</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>FRANZONI PAOLA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>LOVO GAGLIARDI CATERINA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>BARTOLI PIERANGELO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>VACCARI ALESSANDRO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. Vincelli Michelangelo il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO dott. Formentini Angelo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

n. 145 del 26.11.2021

Oggetto: Atto di indirizzo per affidamento in house providing alla società C.B.B.O. SRL servizi cimiteriali e di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali – periodo dal 01-01-2022 al 31-12-2031.

---

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Calvisano è socio, con una partecipazione al 9,53% del capitale sociale, nella società C.B.B.O. SRL, società cosiddetta “*In house providing*” e ad oggetto sociale misto, dato che la stessa può svolgere, nei confronti dell’Ente socio, sia servizi di interesse generale, anche di carattere economico, che servizi di carattere strumentale;

Considerato che la società partecipata C.B.B.O. SRL è iscritta nell’*“Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016”*;

Richiamata la determinazione n. 166 del 04-07-2018 con la quale la ditta “SOLIDARIETA’ MANERBIESE SOC. COOPERATIVA – SOCIALE ONLUS” veniva incaricata, a seguito di procedura aperta, per gli anni 2018-2019-2020, con possibilità di proroga;

Richiamate le determinazioni n. 4 del 15-01-2021, n. 87 del 06-03-2021, n. 231 del 01-06-2021 con le quali la ditta “SOLIDARIETA’ MANERBIESE SOC. COOPERATIVA – SOCIALE ONLUS” veniva incaricata per il periodo dal 01-01-2021 al 31-10-2021;

Richiamata la determinazione n. 454 del 30-10-2021 con la quale la ditta C.B.B.O. SRL veniva incaricata, a seguito di affidamento diretto, per un periodo di 2 (due) mesi, dal 01-11-2021 al 31-12-2021;

Considerato che è in scadenza il contratto in essere con la ditta C.B.B.O. SRL, con sede in via Industriale n. 33/35, 25016 a Ghedi (Bs) affidataria dei servizi cimiteriali e del servizio di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali;

Accettato che il Comune ha la necessità di far svolgere esternamente i servizi ad una società a partecipazione pubblica per mezzo della quale effettuare un forte controllo di gestione:

- il servizi cimiteriali e di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria.

I servizi sopra descritti non possono più essere gestiti internamente per mancanza di personale, di dotazioni strumentali e poiché l’esperienza degli ultimi anni ha evidenziato come l’affidamento del servizio a terzi in appalto crea notevoli problemi gestionali, anche per la particolarità, la delicatezza e la peculiarità dei servizi da svolgere;

Accertato inoltre che per la collettività i benefici derivanti dalla forma di gestione in house providing alla società C.B.B.O. SRL di proprietà al 9,53% del Comune, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche dettate dalla normativa, consentono la possibilità di indirizzo, verifica diretta e controllo gestionale del servizio svolto;

Ritenuto quindi di affidare in *house providing* ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 50/2016 alla società CBBO SRL i servizi cimiteriali e di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria, per il periodo dal 01-01-2022 al 31-12-2031, nel rispetto delle previsioni di legge;

Sottolineato che il presente affidamento a carico della società C.B.B.O. SRL persegue l'obiettivo del rispetto di esigenze etiche ed igieniche e di garantire la fornitura dei servizi suddetti alla cittadinanza, per motivi di ordine sanitario e di mantenimento della sacralità dei particolari luoghi dedicati alla memoria storica della collettività locale, perseguendo il criterio di economicità e aumento della qualità della prestazione a favore della cittadinanza;

Considerato che l'attuale quadro normativo prevede la possibilità dell'affidamento diretto di servizi pubblici locali e di servizi strumentali da parte dei Comuni alle società pubbliche dagli stessi partecipate e in particolare:

- il comma 1 dell'articolo 5 del D.lgs 50/2016 nell'attuale formulazione consente di aggiudicare un appalto pubblico senza l'applicazione del codice qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: l'Amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Amministrazione aggiudicatrice controllante o altre persone giuridiche controllate dall'Amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- il comma 2 dell'articolo 5 del D.lgs 50/2016 specifica inoltre che "un'Amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore";
- il comma 1 dell'art. 16 del D.lgs 175 del 19 agosto 2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e ss.mm.ii., ribadisce che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle Amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;

Considerato che la società C.B.B.O. SRL ha tutte le caratteristiche per essere affidataria *in house providing* del servizio in oggetto, in quanto ricorrono le tre condizioni essenziali richieste dalla legge e dalla giurisprudenza, anche comunitaria:

- I. l'integrale titolarità del capitale sociale in capo a enti pubblici, posto che l'intero capitale sociale è suddiviso fra i comuni di: Comune di Montichiari 18,29 %, Comune di Ghedi 16,10%, Comune di Calvisano 9,53 %, Comune di Carpendolo 7,39 %, Comune di Isorella 6,35 % e altri soci 42,34% (Comune di Remedello, Visano, Acquafredda, San Zeno Naviglio, Castenedolo, Nuvolento, Poncarale, Montirone, Nuvolera e Mazzano);
- II. la prevalenza dell'attività con gli enti soci, posto che la percentuale di fatturato derivante dall'attività svolta a favore degli enti pubblici soci è superiore al 85%;
- III. il "controllo analogo" degli enti soci sulla società, lo stesso è specificamente assicurato: attraverso le previsioni dello statuto speciale, in particolare laddove: a) si delinea la natura necessariamente pubblica del capitale; b) si delimitano nettamente i confini territoriali e tipologici dell'azione sociale; c) si limitano le attribuzioni degli organi amministrativi a favore delle espressioni dei soci

(assemblea e organi consultivi), attraverso le specifiche previsioni del contratto di servizio tra ente locale e società, che conferiscono ulteriori forme di controllo e indirizzo sulla concreta attività operativa di servizio.

Richiamato, inoltre, il protocollo n. 26 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea il quale, tra l'altro, dispone: *“I valori comuni dell'Unione con riguardo al settore dei servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea comprendono in particolare il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti; la diversità tra i vari servizi di interesse economico generale e le differenze delle esigenze e preferenze degli utenti che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse; un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente.”*;

Richiamato inoltre il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 ed, in particolare, l'art. 192, che stabilisce:

- al comma 1, che *“È istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.”*;
- al comma 2, che *“Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”*;

Preso atto che:

- si rende necessario provvedere alla gestione dei servizi cimiteriali e di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria, per il periodo dal 01-01-2022 al 31-12-2031;
- la spesa annuale per il periodo dal 01-01-2022 al 31-12-2031 è stata quantificata in Euro 84.545,95 per il servizio di gestione del cimitero;
- la realizzazione: dei servizi cimiteriali e di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria avverrà secondo i prezzi, quantità e qualità degli interventi come previsto nel contratto di servizio.
- la dimostrazione della convenienza economica e sociale è stata effettuata nella relazione, che allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- per il servizio oggetto di affidamento non risulta impiegato personale comunale e pertanto non si rende necessario asseverare il passaggio dei dipendenti alla Società affidataria in house;

Visto altresì l'art. 34, comma 20, del D.L. 18-10-2012 n. 179, il quale dispone che: *“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la*

*parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche previste;*

Vista la Relazione di cui al succitato art. 34 D.L. 179/2012 (Allegata alla presente deliberazione Allegato A) e ritenuto che contenga quanto richiesto dalla suddetta norma e ribadisca quanto in parte qui rappresentato;

Dato atto che la suddetta relazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Calvisano;

Visto lo schema di contratto di servizio per la gestione dei servizi cimiteriali e di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, e considerato meritevole di approvazione, in quanto rispondente alle indicazioni fornite in merito dall'Amministrazione comunale;

Ritenuto opportuno stabilire che ogni modifica additiva, relativa all'oggetto del contratto, con la quale una delle parti proponga un nuovo servizio o un servizio originariamente non costituente oggetto del contratto, dovrà essere oggetto di concorde accordo tra le parti, che ne definisca le condizioni di espletamento ed il relativo costo, demandando la competenza alla Giunta Comunale limitatamente all'approvazione di modifiche, integrazioni ed aggiunte contrattuali di valore non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del contratto in approvazione;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs n.163/2006" articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs n. 50/2016;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Ritenuto prescindere dal corredo dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000 in considerazione della natura di direttiva del presente atto;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

- 1) di approvare quanto in premessa citato;
- 2) di approvare la linea di indirizzo per l'affidamento alla Società C.B.B.O. SRL dei servizi cimiteriali e di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria, con decorrenza dal 01-01-2022 e fino al 31-12-2031;
- 3) di approvare lo schema di contratto di servizio per la gestione dei servizi cimiteriali e di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria e gli allegati;

- 4) di dare atto che la spesa annuale per il periodo dal 01-01-2022 e fino al 31-12-2031 è stata quantificata in € 84.545,95 per il servizio di gestione del cimitero;
- 5) di approvare la relazione, da pubblicare sul sito dell'Ente, che ha dato conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house providing e che ha definito i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico, nonché i corrispettivi previsti, e che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 6) di stabilire che ogni modifica additiva, relativa all'oggetto del contratto, con la quale una delle parti proponga un nuovo servizio o un servizio originariamente non costituente oggetto del contratto, dovrà essere oggetto di concorde accordo tra le parti, che ne definisca le condizioni di espletamento ed il relativo costo, demandando la competenza alla Giunta Comunale limitatamente all'approvazione di modifiche, integrazioni ed aggiunte contrattuali di valore non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del contratto in approvazione;
- 7) di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L.15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo e successive modifiche [1], che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), di norma alla sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni (art.29 c.p.a.) decorrenti dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni con ricorso a rito speciale al Capo dello Stato (ex art.130 c.p.a.) ai sensi dell'art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199; inoltre, si avvisa che vi sono termini di decadenza di 120 giorni anche in caso di azione risarcitoria (proponibile anche senza previa impugnazione dell'atto ai sensi dell'articolo 30 c.p.a.);
- 8) di dare atto che la natura d'indirizzo della presente fa prescindere dal corredo dei pareri di cui all'art.49 del D.lgs 267/2000;
- 9) di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgvo n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

SINDACO  
Formentini Angelo



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Vincelli Michelangelo

Il sottoscritto Segretario Comunale,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, della D.Lgs. 267/2000 a partire dal **29 NOV. 2021**
- viene comunicata ai capigruppo consiliari designati, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

CALVISANO, **29 NOV. 2021**



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Vincelli Michelangelo

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Vincelli Michelangelo

Il sottoscritto Segretario Comunale,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

CALVISANO, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Vincelli Michelangelo